

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

XCII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	749
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
DE MARIA e CAPUA: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. (1835)	749
PRESIDENTE . . . . .	749, 751, 752, 753
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	749, 751, 753
MLURGIA . . . . .	750, 751, 752, 753
CAPALOZZA . . . . .	750, 752, 753
MUSSINI . . . . .	750, 752
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	750
BRUNO . . . . .	751
ARATA . . . . .	751
ARTALE . . . . .	751
DE MARIA . . . . .	751
BREGANZE . . . . .	752
ROCCHETTI . . . . .	752, 753

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge  
il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo  
il deputato Coccia.

**Seguito della discussione della proposta di legge  
De Maria e Capua: Prelievo di parti del  
cadavere a scopo terapeutico. (1835).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il  
seguito della discussione della proposta di  
legge dei deputati De Maria e Capua: Pre-  
lievo di parti del cadavere a scopo terapeu-  
tico.

Nell'ultima seduta abbiamo approvato l'ar-  
ticolo 2. Vi è ora l'articolo 3:

« Chiunque procura ad altri per lucro una  
parte di un cadavere da usare a scopo tera-  
peutico, ovvero ne fa comunque commercio,  
è punito con la reclusione da uno a cinque  
anni.

La pena è aumentata se il fatto è com-  
messo da sanitari o da persona addetta a cimi-  
teri o ad altri luoghi di sepoltura, di depo-  
sito o di custodia di cadaveri ».

Avverto che l'onorevole De Maria ha pre-  
sentato un emendamento sostitutivo dell'in-  
terno articolo:

« Chiunque a scopo di lucro fa comunque  
commercio di una parte di un cadavere da  
usare a scopo terapeutico, è punito con la re-  
clusione da cinque a dieci anni. Alla stessa  
pena soggiace chi acquista o riceve la parte  
del cadavere ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Desi-  
dero richiamarmi a quanto ebbi occasione di  
esporre nella mia relazione all'inizio della di-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

scussione. Io sono rimasto perplesso sull'opportunità di introdurre nella legge questo articolo, che rappresenta una attenuazione delle pene previste dall'articolo 411 del codice penale. D'altra parte, la specificazione contenuta nell'articolo stesso: « Chiunque procura ad altri per lucro una parte di un cadavere da usare a scopo terapeutico », fa sorgere questo dubbio nell'interprete: qualora si verificasse il caso di chi procurasse ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopi scientifici e didattici, quale disposizione penale si dovrebbe applicare? Credo che, in questi casi, si dovrebbe applicare l'articolo 411 del codice penale, il quale prevede una pena ben più grave di quella prevista nell'articolo 3 della proposta di legge, cioè da 2 a 7 anni.

Ora a me sembra opportuno eliminare questo articolo, perché, quando ricorre un fine di lucro immediato, il fatto che il fine mediato sia lo scopo terapeutico non ha più importanza per la qualificazione del reato che rientra sotto la sanzione più grave dell'articolo 411.

MURGIA. Io proporrei che si facesse appunto richiamo all'articolo 411.

CAPALOZZA. L'articolo 411 dice: « Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni ». È un'ipotesi diversa, perché non contempla lo scopo di lucro.

MUSSINI. L'articolo 411 non prevede il dolo specifico; potrebbe trattarsi anche di una dispersione o sottrazione oltraggiosa del cadavere o di parte di esso, il che spiega l'asprezza della legge. Invece, con l'articolo 3 della proposta di legge si crea un dolo specifico: lo scopo di commercio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io riterei opportuno stabilire chiaramente due principi: che le spese del prelievo, comprese quelle della procedura, sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge; e che qualsiasi compenso, comunque denominato, per la parte di cadavere prelevata a scopo terapeutico, è illegittimo. Così si costituirebbe la premessa per colpire penalmente non soltanto chi percepisce un compenso, ma anche chi compie questo fatto illegittimo a scopo di lucro.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Allora bisogna togliere la specificazione « a scopo terapeutico », perché non si può creare la dissonanza che non costituisce un fatto punibile dalla legge il procurare il cadavere a scopi didattici.

MURGIA. Io direi che « chiunque procura ad altri per lucro una parte di cadavere, senza specificare lo scopo, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con le pene previste dall'articolo 411 del Codice penale ». Così le sanzioni dell'articolo 411 rimarrebbero anche per i casi non specificati.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. In questo senso sarei d'accordo, perché avremmo una specificazione dell'articolo 411.

MUSSINI. Vorrei ricordare la situazione di fatto attuale. Oggi gli studenti in medicina debbono per forza rivolgersi ai bidelli per avere i pezzi di cadavere su cui studiare, e danno qualche mancia. È anche questo un caso di lucro, che mi pare però eccessivo punire con due anni di reclusione. Quindi, non volendo differenziare le due ipotesi, si determinerebbe una ingiustizia. Io darei l'accentuazione specifica al « fine di lucro ».

CAPALOZZA. Sono sostanzialmente d'accordo con le osservazioni del collega Mussini. Fa una certa impressione pensare che il semplice scopo di lucro nel fornire a scopo terapeutico una parte di cadavere, debba essere punito con una sanzione così grave. La pena è già grave nell'articolo 3 della proposta di legge — da 1 a 5 anni — e sarebbe ancora più grave se si facesse richiamo all'articolo 411 del Codice penale. Dobbiamo prospettarci il caso che, a fine di lucro, taluno abbia fornito una parte di cadavere per una operazione, che questa sia riuscita e che abbia salvato la vita o un organo di una persona. Sarebbe iniquo e aberrante perseguire un intervento di questo genere, e chi comunque questo intervento ha reso possibile, con la reclusione da 2 a 7 anni, in base all'articolo 411 e da uno a 5 anni, in base all'articolo 3 della proposta di legge.

Inoltre, mi pare che ci sia una discrasia evidente fra i due articoli 2 e 3. Perché chi fa l'operazione viene punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a lire 40.000; chi invece rende possibile l'operazione — la attività principale è quella di chi fa l'operazione — sarebbe punito da 1 a 5 anni oppure da 2 a 7 anni di reclusione, con una pena quindi ben più grave.

Non possiamo prescindere da queste considerazioni.

D'altra parte, il relatore affermava che nell'articolo 411 non è richiesto il dolo specifico; io rispondo che, pur non essendo richiesto il dolo specifico nella ipotesi del 411, ciò non toglie che quando il dolo specifico — il lucro — ci sia, il reato sussiste ugualmente. Il reato non sussisterebbe se fosse richiesto il

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

dolo specifico e ci fosse invece solo il dolo generico.

MURGIA. Esiste una differenza tra il reato commesso a fine di lucro a scopo terapeutico e il caso indicato dall'onorevole Capalozza. Perciò nella seconda ipotesi la pena potrebbe essere diminuita di un terzo. In questo senso presento un emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Murgia all'articolo 3 suona così:

« Chiunque procura ad altri per lucro una parte di un cadavere ovvero ne fa comunque commercio, è punito con le pene previste dall'articolo 411 del codice penale, diminuite di un terzo ».

BRUNO. Io preferirei che si dicesse: « da un terzo alla metà ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Credo che l'onorevole Murgia, se rimediterà il testo proposto, sarà il primo a non insistervi. Infatti, si verrebbe a creare una situazione assurda, perché si giungerebbe a questa conclusione aberrante: che il fine di lucro servirebbe ad attenuare il reato previsto dall'articolo 411. Il che non può essere nelle nostre intenzioni.

MURGIA. Aggiungiamo « a scopo terapeutico ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Lo scopo terapeutico non riguarda, in questi casi, l'agente. L'agente compie l'atto a scopo di lucro. Lo scopo terapeutico riguarda la persona a cui è destinata la parte prelevata. Chi agisce a scopo di lucro non agisce per una finalità sociale quale può essere l'impiego a scopo terapeutico. Tanto è vero che, fino a questo momento, in mancanza di una norma specifica, i casi di coloro i quali hanno procurato pezzi di cadavere per scopi didattici o scientifici — scopi che sono finora ammessi dalla nostra legislazione —, quando sono stati puniti, lo sono stati a termini dell'articolo 411 del codice penale.

Non possiamo creare una confusione legislativa per la quale, quando la persona alla quale il pezzo è destinato agisce a scopo terapeutico, subisce una pena; quando invece agisce a scopo didattico o scientifico, ne subisce una diversa. Secondo me si farebbe cosa giusta, eliminando del tutto la norma, che è superflua, e ritenendo che in questo caso si applichi l'articolo 411.

L'onorevole Capalozza dice che la sanzione è grave. A me non sembra tale, perché noi vogliamo impedire che ci sia della gente che compia su questa situazione delle speculazioni ignobili. Il fatto che il pezzo prelevato

sia destinato a scopi terapeutici e che colui il quale non segue le norme di legge sia punito con la pena molto minore di 6 mesi, sono elementi che non hanno importanza, perché si tratta di due ipotesi del tutto distinte.

ARATA. A me pare che vi siano due ipotesi differenti: una è quella prevista dal codice penale e un'altra è quella prevista dalla legge speciale. La legge speciale si suddivide in due sottospecie: una, quella dell'articolo 2, dei sanitari che agiscono a scopo terapeutico violando le norme previste dalla legge; l'altra, invece, ha natura dolosa e riguarda in genere le persone le quali fanno commercio dei cadaveri. Ora, a mio avviso, non possiamo abolire l'articolo 3, richiamandoci all'articolo 411 del codice penale, perché sono due fattispecie diverse. Con la legge speciale abbiamo preso in considerazione l'attività di coloro che agiscono sul campo scientifico, ma contravvengono alle norme stabilite, e l'attività delle persone che procurano questi cadaveri agli scienziati e ai medici. Queste due categorie di persone possono delinquere ciascuna nel proprio campo. Ora, se dovessimo sopprimere l'articolo 3, verremmo a creare una confusione, perché priveremmo di un regolamento l'attività di coloro che non rientrano nella fattispecie prevista dal codice penale, ma agiscono su un piano assolutamente determinato e preciso, quale è quello che noi vogliamo regolare con la presente legge.

Io, quindi, propongo di mantenere l'articolo 3 nel primitivo testo della proposta di legge.

ARTALE. La perplessità del relatore si potrebbe superare aggiungendo nell'articolo 3 anche gli scopi didattici e scientifici, perché certamente tutti questi fini non dovrebbero essere trascurati per diminuire la pena che secondo l'articolo 411 sarebbe eccessiva.

DE MARIA. Debbo richiamare i colleghi alla sostanza delle cose. Noi ci preoccupiamo di colpire il commercio indegno che si fa delle parti di cadavere. Abbiamo avuto notizia di un tale che ha pagato 200 mila lire per la cornea; il disgraziato che non può pagare non riesce invece ad averla. C'è un altro commercio di cadaveri — ne sa qualche cosa chiunque sia stato studente di anatomia, — ma non è un commercio doloso, perché è fatto con finalità scientifiche e didattiche. La proposta di legge, invece, che autorizza il prelievo di parti di cadavere a fini terapeutici, apre la strada al vero e proprio lucro e permetterebbe agli speculatori di realizzare guadagni favolosi, perché chi ha bisogno di una parte

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

di cadavere a scopo terapeutico è disposto a pagare qualsiasi somma. Abolendo l'articolo 3, si snaturerebbe la legge, perché non verrebbe più punito il reato che può derivare proprio dalla legge. Ed è necessario indicare il dolo che deriva dallo scopo terapeutico, perché, se si trattasse di sottrazione di parti di cadavere a scopo scientifico e didattico, la gravità del reato sarebbe molto minore, mancando il fine di lucro.

Credo, perciò, che sia indispensabile specificare l'una cosa e l'altra. E vorrei che, per la sottrazione a scopo terapeutico e con fine di lucro, le pene fossero particolarmente severe; per lo meno quelle dell'articolo 411 del codice penale, che vanno da 2 a 7 anni. Nell'emendamento Murgia, poi, vedo la necessità di indicare che il commercio del cadavere sia fatto a scopo terapeutico. Con questa precisazione, aderisco all'emendamento.

MURGIA. Accetto di aggiungere nel mio emendamento le parole « da usare a scopo terapeutico » e di sopprimere l'ultima parte: « diminuite di un terzo ». Perciò il mio emendamento risulterebbe redatto in questi termini:

« Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico ovvero ne fa comunque commercio, è punito con le pene previste dall'articolo 411 del codice penale ».

CAPALOZZA. Debbo rispondere brevemente al relatore, il quale ha osservato che nell'articolo 3 della proposta originale si fa riferimento allo scopo terapeutico da un punto di vista obbiettivo, cioè estraneo a quella che è la volontà, l'intenzione, il dolo di chi procura ad altri per lucro la parte di cadavere.

Se non m'inganno, noi abbiamo un duplice aspetto, un duplice momento del dolo specifico: il primo consiste nel fine di lucro, il secondo consiste nel fine terapeutico. Non possiamo cioè prescindere da quello che è l'atteggiamento soggettivo. Ed allora è veramente iniquo ed aberrante, come ho detto prima, stabilire una pena così grave per chi in definitiva contribuisce anche ad un'opera buona, quale è quella di dare la salute a qualcuno che l'ha perduta.

Sono d'accordo con l'onorevole De Maria quando dice che bisogna stroncare la speculazione; ma non possiamo fare delle norme di legge *ab irato*. Non possiamo dimenticare che siamo dei giuristi e che, quindi, dobbiamo esaminare le cose *frigidò pacatoque animo*. Non dobbiamo avere di mira il caso limite: sarà

il criterio del magistrato che nei casi più gravi applicherà la pena maggiore. Se non concediamo al magistrato il potere di applicare anche una pena minima, di applicare magari i benefici di legge e la condizionale, porremo il magistrato che deve pronunciare la sentenza in una situazione drammatica e in un caso di coscienza che lo indurrà, quando la pena sarebbe troppo grave, ad assolvere.

Per concludere, io sono del parere che debba essere accettato l'emendamento Murgia. Veramente, preferirei il testo dell'articolo 3 della proposta, ma, dato l'orientamento della Commissione verso l'emendamento Murgia, accetto questo emendamento, con l'aggiunta, però, delle parole: « diminuita da un terzo alla metà ». In questo senso ho preparato un emendamento aggiuntivo all'emendamento Murgia.

Inoltre, vorrei che, nello stesso emendamento, le parole « a fine di lucro » venissero sostituite con le parole « per fine speculativo », che mi sembra diano più chiara l'idea del guadagno. Il « fine di lucro » è un po' troppo lato; la legge, quando vuole colpire la speculazione, parla di speculazione. Se taluno fornisce parte di un cadavere a scopo terapeutico ed umanitario, facendosi magari rimborsare solo le spese o giù di lì, non sarebbe giusto che fosse colpito con delle pene così gravi.

PRESIDENTE. Mi pare che la dizione « fine di lucro » sia già abbastanza precisa.

CAPALOZZA. Insisto nell'emendamento.

MUSSINI. Qui abbiamo due doli specifici: in chi dà il pezzo di cadavere e in chi lo usa. Facciamo l'ipotesi dell'infermiere che dà dietro remunerazione una parte di cadavere, mentre chi lo riceve lo usa gratuitamente. O viceversa il caso dell'infermiere che dà gratuitamente il pezzo di cadavere, mentre chi lo usa lo fa a scopo di lucro.

Che cosa avviene in questo caso?

CAPALOZZA. Si applica l'articolo precedente.

BREGANZE. Io preferirei che questo articolo 3, anziché essere concepito come articolo di una legge autonoma, fosse previsto come aggiunta all'articolo 411 del codice penale.

PRESIDENTE. La Commissione preferisce non riformare il codice penale con delle leggi particolari.

ROCCHETTI. Secondo me la terminologia dell'emendamento non è precisa, perché la seconda parte, mentre vorrebbe essere una

parte restrittiva, diventa invece una parte amplificatrice.

MURGIA. Secondo le osservazioni dell'onorevole De Maria, si è dovuto tener presente che il fatto specifico nuovo è quello dell'uso terapeutico, mentre gli altri casi sono previsti nell'articolo 411.

ROCCHETTI. Quello che, secondo me, non va è la dizione congiunta del procurare ad altri per lucro e di farne comunque commercio. Colui che riceve gratuitamente il pezzo che è stato pagato, risponde penalmente? Noi diciamo di no.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Aderisco all'emendamento Murgia, in quanto ci sia un richiamo puro e semplice all'articolo 411.

Non aderisco, invece, agli emendamenti Capalozza, perché, secondo il pensiero espresso dal proponente, noi cerchiamo un aggravamento e non una attenuazione della pena.

Inoltre l'onorevole Capalozza non ha risposto al mio rilievo iniziale, che così verremmo ad attenuare la gravità del fatto di chi compie una azione speculativa a scopo terapeutico, mentre nessuna attenuazione vi sarebbe per chi si procura un pezzo di cadavere a scopo scientifico o didattico, anzi quest'ultimo sarebbe punito con una pena maggiore.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metterò in votazione prima l'emendamento proposto dall'onorevole Murgia; seguirà poi la votazione dell'emendamento aggiuntivo Capalozza. Vi sarebbe infine l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Capalozza: « a scopo speculativo » invece di « a scopo di lucro ».

CAPALOZZA. Non insisto su questo emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Murgia:

« Chiunque procura ad altri per lucro una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico ovvero ne fa comunque commercio, è punito con le pene previste dall'articolo 411 del codice penale ».

*(È approvato)*.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Capalozza:

« diminuite da un terzo alla metà ».

*(Non è approvato)*.

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**